



TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE

n. X/XXVII R.G.

Il Giudice

letti gli atti e sentite le parti;

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del XII/IV/XXIX;

rilevato che:

- con atto notarile del XX/IV/XXVII, l'attrice TIZIA, deceduta in data V/I/XXVIII, ha revocato la procura all'Avv. MEVIO per la prosecuzione del giudizio *de quo*, appena instaurato;

- con atto del XXV/IV/XXVII, l'attrice medesima ha formulato rinuncia agli atti e all'azione proposta avverso CAIA e SEMPRONIO, dinanzi al Notaio Filano;

- con atto del XVIII/VI/XXVII, l'attrice ha conferito nuovamente procura all'Avv. MEVIO per la prosecuzione del giudizio per "maturata resipiscenza";

- dichiarato dal procuratore dell'attrice il decesso, il giudizio, interrotto, è stato riassunto dall'erede CAIETTA, il cui difensore ha chiesto disporsi integrazione del contraddittorio nei confronti di SEMPRONIA, succeduta per rappresentazione a MARCANTONIO, figlio premorto di TIZIA; controparte, di contro, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, stante la suddetta rinuncia all'azione;

osservato che, in tema di rinuncia agli atti e rinuncia all'azione, la rinuncia all'azione, ovvero all'intera pretesa azionata dall'attore nei confronti del convenuto, costituisce un atto di disposizione negoziale del diritto in contesa (Cass., 19/02/2019 , n. 4837), irrevocabile in nome del principio della certezza del diritto, costituente esercizio di un potere sostanziale spettante come tale alla parte personalmente o al suo procuratore munito di mandato speciale, siccome diretto a determinare la perdita o la riduzione del diritto stesso (Cass., n. 1439/2002; Cass., n. 140/2002; Cass., n. 2572/1998); sicchè, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio (art. 306 c.p.c.), la rinuncia all'azione non esige accettazione della controparte, conseguendo alla stessa effetti identici alla pronuncia di "*rigetto, nel merito, della domanda*", cui la controparte convenuta aspira, derivandone che "*le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante*", in quanto parte "soccumbente" (*ex multis*, Trib. Larino, n. 99/2018)¹;

¹ Puntualmente riepilogativa del tema, da ultimo, Trib. Bari , 21/03/2019 , n. 1293: "*la rinuncia all'azione - a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, che, per avere efficacia, deve essere accettata nei modi prescritti dal codice di rito*

considerato che il difensore dell'erede di parte attrice ha chiesto disporsi integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c., nei confronti di SEMPRONIA;

richiamato l'orientamento pretorio (*ex multis*, Cass., n. 18375/2010) secondo cui *“il principio costituzionale della ragionevole durata del processo impedisce al giudice di adottare decisioni che, senza utilità per il diritto di difesa o per il rispetto del contraddittorio, comportino l'inutile allungamento dei tempi del giudizio”*, nonché, id., Cass., n.4850/2017, in tema di impugnazioni, per cui *“il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice di evitare ed impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da sostanziali garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato sarebbe superflua la fissazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre parti, atteso che la stessa si tradurrebbe in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali²”*;

considerato, pertanto, che la necessità del litisconsorzio, ai sensi dell'art. 102, co. 1, c.p.c., è stabilita in funzione dell'interesse dell'attore ad ottenere una sentenza *“utile”* (Cass., n. 31847/2018); sicchè, nella fattispecie, sia la *ratio* della citata disposizione, sia le richiamate esigenze costituzionali ex artt. 24 e 111 Cost., permettono di ritenere superflua l'integrazione del

(art. 306 c.p.c.) - preclude ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall'accettazione dell'altra parte, perché, estinguendo l'azione stessa, assume l'efficacia di una pronuncia di rigetto, nel merito, della domanda e fa, quindi, venir meno l'interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio, al fine di ottenere una pronuncia negativa sull'azione proposta (e rinunciata); sicché la pronuncia di cessazione della materia del contendere, per intervenuta rinuncia all'azione, si raccorda a quest'ultima sulla base di un tipico rapporto causa-effetto”.

Riepilogando:

a) in caso di rinuncia agli atti del giudizio, si può parlare di estinzione del processo, cui consegue una pronuncia meramente processuale, potendo essere la domanda riproposta nel caso in cui siano ancora aperti i termini per far valere in giudizio la pretesa sostanziale;

b) la rinuncia all'azione comporta, invece, una pronuncia con cui si prende atto di una volontà dell'attore di rinunciare alla pretesa sostanziale dedotta in giudizio, con la conseguente inammissibilità di una riproposizione della domanda; sicchè, in quest'ultimo caso non vi può essere estinzione del processo, in quanto la decisione implica una pronuncia di merito, cui consegue l'estinzione del diritto di azione, dal momento che il giudice prende atto della volontà dell'attore di rinunciare alla pretesa sostanziale dedotta nel processo.

² Nonché Cass., n. 11171/2015: *“il diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall'art. 111 Cost., comma 2 e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti del l'uomo e delle libertà fondamentali) impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, espresso dall'art. 101 cod. proc. civ., da sostanziali garanzie di difesa (art. 24 Cost.) e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità (art. 111 Cost., comma 2) dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti”*.

contraddittorio, stante la rinuncia all'azione da parte di TIZIA, potendo-dovendo il giudice soltanto prendere atto dell'intervenuta rinuncia all'azione, di conseguenza procedendo, per quanto detto, in modo sostanzialmente vincolato al rigetto nel merito della domanda;

ritenuto, tuttavia, che, prima di invitare le parti alla precisazione delle conclusioni a riguardo *ex art. 80 bis disp. att. c.p.c.*, in ragione delle prospettazioni e delle attività fin qui svolte dalle parti nel pieno contraddittorio appare opportuno, oltre che conveniente per le parti (anche in considerazione dell'abnorme carico del ruolo, che impedisce al sottoscritto magistrato di poter procedere in tempi celeri alla definizione del giudizio), formulare, **ex art. 185 bis c.p.c.**, una proposta di conciliazione - come tale priva di qualunque valore di anticipazione dell'eventuale decisione finale, in rito o nel merito-, nei termini che seguono:

a) abbandono della causa;

b) spese del giudizio a carico di parte attrice, liquidate, quanto ai compensi difensivi, secondo i valori minimi di cui al d.m. 55/2014 del pertinente scaglione tabellare (maggiore di € 520.000), con istruttoria ridotta del 50% e con esclusione della fase decisoria;

rammentato che, ove la proposta venga rifiutata, se la decisione della controversia porterà a un risultato prossimo alla stessa, il rifiuto sarà valutato ai fini della regolamentazione delle spese di lite, eventualmente anche ai fini dell'applicazione dell'art. 96, co. 3, c.p.c.;

visto l'art. 185 *bis* c.p.c.

p.q.m.

riservato ogni altro provvedimento, anche istruttorio;

RIGETTA la richiesta di integrazione del contraddittorio;

RINVIA la causa all'udienza del V/XII/XXIX per la verifica dell'adesione delle parti alla proposta conciliativa *ex art 185 bis c.p.c.* che precede e per l'eventuale seguito.

Si comunichi.

Bari, XIII/V/XXIX

Il Giudice
CCCCCC